

**Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00370**

Atto n. 4-00370

Pubblicato il 17 luglio 2018, nella seduta n. 22

**CIRIANI** - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

in provincia di Pordenone la società Edison SpA gestisce le dighe presenti sul territorio; gli invasi hanno le seguenti capacità: Cà Selva 42 milioni di metri cubi; Cà Zul 9.5 milioni di metri cubi; Ponte Racli 22 milioni di metri cubi;

le funzioni di vigilanza e di sicurezza delle dighe sono di competenza dello Stato, con specifica attribuzione alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero esercita le funzioni stabilendo le regole di funzionamento e sicurezza della specifica diga, emanando le apposite regole, tramite il "foglio condizioni esercizio e manutenzioni";

considerato che:

proprio al fine di assicurare adeguate condizioni di vigilanza e sicurezza, il foglio stabilisce al punto 6.1 (Vigilanza) le seguenti condizioni in materia di personale di guardia: 1) diga di Cà Selva: personale di guardiania: 5 guardiani che si avvicendano in turni di 8 ore, garantendo il presidio continuo dello sbarramento 24 ore su 24; procedure di guardiania: vigilanza assicurata dal personale che effettua, per tutti i giorni della settimana, la prestazione lavorativa ordinaria e che fornisce il presidio continuo 24 ore su 24; 2) diga di Cà Zul: personale di guardiania: 5 tecnici in turno continuo avvicendato; procedure di guardiania: vigilanza continua assicurata da personale presente 24 ore su 24, di cui uno in casa di guardia e due in centrale a Meduno; 3) diga di Ponte Racli: personale di guardiania: 5 guardiani che si avvicendano in turni avvicendati di 8 ore garantendo il presidio continuo dello sbarramento 24 ore su 24; procedure di guardiania: vigilanza continua assicurata dal personale presente che effettua, per tutti i giorni della settimana, la prestazione lavorativa ordinaria e che fornisce il presidio continuo 24 ore su 24;

a quanto risulta all'interrogante, Edison SpA nell'agosto 2015 ha disposto una diversa organizzazione della turnistica di guardiania, con l'introduzione di 8 ore notturne di reperibilità speciale nel luogo di lavoro, anziché al proprio domicilio, con l'esito di ridurre il numero del personale necessario da 5 a 4, in difformità rispetto alle prescrizioni del foglio;

inoltre, a differenza di quanto comunicato in precedenza al Ministero competente, dall'agosto 2015 si sono succedute ulteriori modifiche delle previsioni organizzative da parte della concessionaria, fino alla determinazione assunta a valere dal 1° gennaio 2018 che prevede una presenza sul luogo di lavoro, inclusa la reperibilità speciale, di 32 ore consecutive, nonché una presenza minima sul posto di lavoro di 336 ore mensili, anziché 168;

le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2018 riducono ulteriormente il personale addetto ad ogni impianto da 4 a 3, con conseguente inevitabile forzata presenza ininterrotta del personale di vigilanza e sicurezza sul luogo di lavoro e paventata riduzione degli *standard* di adeguatezza del servizio di così alta responsabilità;

con l'ordine di servizio n. 1/2017 del 14 dicembre 2017, la concessionaria informa di agire "tenuto conto della comunicazione del 23 novembre 2017 in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza la variazione delle modalità di svolgimento della sorveglianza delle dighe di Cà Zul, Cà Selva e Ponte Racli";

effettivamente la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, Divisione 5, ha comunicato in data 23 novembre 2017 l'aggiornamento delle attività di guardiania, assecondando la richiesta di Edison SpA e riducendo pertanto a 3 il personale di guardia alle dighe e prevedendo inoltre un'unità di personale costantemente presente in centrale a Meduno;

con l'assenso del Ministero alla riorganizzazione della turnistica basata sul passaggio da 5 a 3 guardiani in servizio avvicendato per ciascuna diga, Edison SpA gode effettivamente di maggiori opportunità di riduzione del proprio costo del personale, ma sulla base delle condizioni di lavoro illustrate, che oggettivamente aumentano in modo grave il livello di affaticamento psicofisico del personale di guardiania e con ciò riducendo la sicurezza della gestione degli impianti sorvegliati; tenuto conto inoltre che:

la concessionaria ha disposto il menzionato ordine di servizio n. 1/2017, invocando l'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico, il quale prevede l'istituto della reperibilità speciale da prestarsi in luogo adiacente alla diga, ma non prevede in alcun modo che tale disponibilità del lavoratore si possa, e men che meno debba (come pretende Edison SpA con comunicazioni ingiuntive) trasformare in 32 ore consecutive di lavoro e 336 ore mensili, anziché 168, di presenza sul posto di lavoro;

le 32 ore consecutive di presenza sul posto di lavoro diventano anche di più, quando la guardiania deve essere assicurata pure in presenza di eventi straordinari come la malattia di un componente della squadra di diga (3 componenti);

l'invocazione del citato articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro è solo apparentemente coerente con la lettera e lo spirito di quell'accordo contrattuale, poiché l'intesa tra le parti prevede, come detto, la reperibilità speciale, ma non prevede che il suo utilizzo possa implicare le specifiche estreme conseguenze indicate, con le ovvie ricadute sulla condizione di vita dei guardiani e delle loro famiglie;

la distorta lettura ed applicazione dell'articolo 39 appare all'interrogante assolutamente censurabile laddove riduca irragionevolmente la condotta in materia di sicurezza nell'esercizio delle dighe;

la giurisprudenza comunitaria e domestica (sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea: Simap C-303/1998; Pfeiffer C-397/01; Jaeger C-151/02; Dellas C-14/04; sentenza della Corte di cassazione n. 5465/2016) è esplicitamente orientata a stabilire che la cosiddetta reperibilità interna, quale quella speciale di cui all'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro, diversamente da quella esterna assicurata per esempio dal proprio domicilio, costituisca orario di lavoro e che pertanto l'ordine di servizio n. 1/2017 costituirebbe un'ingiunzione a lavorare a tutti gli effetti per 32 ore consecutive e per 336 ore mensili, anziché 168;

a giudizio dell'interrogante la questione merita tutta l'attenzione del competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga che la significativa riduzione degli organici assegnati alla guardiania delle dighe (da 5 a 3) possa comportare un rischio per la sicurezza delle dighe e delle popolazioni e se non intenda revocare o rivedere le autorizzazioni di cui alla citata corrispondenza ministeriale del 23 novembre 2017, ripristinando per le tre dighe il previgente foglio;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ritenga che l'interpretazione dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico data da Edison SpA contrasti con la tutela dei diritti fondamentali degli addetti alla guardiania, in quanto sono costretti ad un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello che il contratto prevede con immediate e pesanti conseguenze anche nella sfera dei diritti di cittadinanza e nella tutela dei diritti della famiglia.